


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 10 agosto 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2022, n. **756**.

D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “VAS - Specifiche tecniche e procedurali”.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2022, n. 756.

D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “VAS - Specifiche tecniche e procedurali”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “VAS - Specifiche tecniche e procedurali”.**” e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Premesso che il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha predisposto il documento allegato al presente atto per fornire adeguati e necessari aggiornamenti riguardanti:

— il concetto di sostenibilità dello sviluppo a seguito della approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile quale quadro di riferimento dei processi di valutazione ambientale;

— il mutamento del quadro normativo con specifico riferimento alle più recenti modifiche del 2021 in chiave di semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti di valutazione ambientale;

— la corretta integrazione delle fasi del processo di VAS in quelle di formazione, adozione e/o approvazione di Piani e Programmi (P/P).

Tenuto conto che l'evoluzione del quadro normativo e di riferimento per la sostenibilità dello sviluppo impone la revisione e l'aggiornamento del documento a suo tempo approvato con D.G.R. n. 233 del 13 maggio 2018, relativo alle specifiche procedurali per il processo di VAS. A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la cui Parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007; il Decreto è stato però più volte oggetto di modifiche, dalle disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017, fino alle più recenti modifiche apportate dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Visto il documento, predisposto a tal fine dal Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali **“VAS - Specifiche tecniche e procedurali”.**

Ritenuto necessario provvedere alla adozione del documento sopra richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il documento denominato: **“VAS - Specifiche tecniche e procedurali”**, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2) di stabilire che il presente atto sostituisca la D.G.R. 13 marzo 2018, n. 233 ed i documenti ad essa allegati;

3) di stabilire che i procedimenti relativi alle istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS presentate a partire dai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del presente atto, siano effettuati secondo le disposizioni dettate con il documento allegato e parte integrante del presente provvedimento;

4) di incaricare il Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, di intesa di con il Servizio regionale Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa di procedere al conseguente aggiornamento del documento **“Misure per la semplificazione delle procedure di VAS degli strumenti urbanistici comunali”** adottato con D.G.R. 31 dicembre 2020, n. 1327;

5) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale, canale Ambiente.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. “VAS - Specifiche tecniche e procedurali”.**

Premesso che con la deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 13 marzo la Regione Umbria aveva provveduto a disporre le specifiche tecnico-procedurali, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, per dare attuazione alle procedure in materia di VAS di competenza regionale.

Tenuto conto che l'evoluzione del quadro normativo e di riferimento in materia ambientale e la accresciuta attenzione per la sostenibilità dello sviluppo impongono la revisione e l'aggiornamento del documento a suo tempo approvato dalla G.R. Infatti:

— a livello nazionale la Direttiva comunitaria in materia di VAS è stata recepita dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, alla Parte seconda, ma il Decreto è stato più volte oggetto di modifiche, dalle disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017, fino alle più recenti modifiche in chiave di semplificazione apportate dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 e dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

— il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile definendo le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 per l'Italia rispetto ad AGENDA 2030 ONU. Pertanto la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e, in recepimento di questa, la redigenda Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, divengono il quadro di riferimento rispetto ai quali supportare ed oggettivizzare i processi di valutazione ambientale di nuovi Piani e Programmi;

— con il GREEN DEAL europeo, quale più recente quadro ambientale della UE, si sono attivate importanti iniziative sulle tematiche più contingenti per l'ambiente, tra cui la riduzione delle emissioni climalteranti, la transizione verso la bioeconomia e l'economia circolare, l'implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, il ruolo dell'agricoltura per la sostenibilità, la tutela di territori e comunità dagli eventi climatici catastrofici attraverso l'adattamento resiliente;

— con il Recovery Fund, cuore della Next Generation EU, si sono previste importanti misure economiche per la ripresa ed il rafforzamento della resilienza post-pandemia da COVID 19 del nostro continente e che per il nostro Paese si sta traducendo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR Italia). Sono previste numerose iniziative (Piani, Programmi, Progetti) fondamentali per la ripresa del nostro Paese ma che in ogni caso devono rispondere al Principio DNSH (Do Not Significant Harm) cioè contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e “non arrecare un danno significativo” a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, così come declinati all'art. 9:

- a) *la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- b) *l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) *l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- d) *la transizione verso un'economia circolare;*
- e) *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- f) *la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;*

In definitiva quindi nel giro degli ultimi anni una serie corposa e determinante di provvedimenti ed iniziative nazionali ed europee verso la tutela dell'ambiente e la sostenibilità delle scelte che richiedono a sua volta l'accrescimento del livello di efficacia complessivo del processo di VAS quale momento centrale per valutare/correggere/migliorare in chiave di sostenibilità ambientale e non solo le scelte di sviluppo di una Regione, di una Provincia, di un Comune, di altri Soggetti istituzionali.

Ricordato che la VAS, integrata nelle fasi di predisposizione di un Piano/Programma, è fondamentale:

— per condurre una compiuta analisi della portata degli effetti prodotti sull'ambiente derivanti dal carico conseguente ad impianti, strutture, infrastrutture esistenti su un determinato territorio e a quello cumulativo derivante dalle nuove previsioni di un P/P;

— per consentire, rispetto all'analisi dei caratteri propri di un territorio, delle sue valenze e sensibilità, delle sue criticità, di impostare un insieme di strategie/azioni consapevoli, coerenti e realisticamente sostenibili rispetto alle aspettative di sviluppo di quel territorio;

— per consentire a tutti di essere informati sulla predisposizione di un di P/P o del suo aggiornamento e di poter contribuire alla sua definizione;

— per assicurare la coerenza nella formazione e nella attuazione di un P/P al quadro di riferimento sullo sviluppo sostenibile dal livello regionale a quello nazionale ed europeo.

Considerato che a seguito dell'evoluzione degli scenari di riferimento come sopra declinati, nonché in materia di semplificazione ed efficacia del procedimento amministrativo, si rende necessario, produrre nuove e aggiornate specificazioni tecniche per la conduzione dei processi di valutazione ambientale di P/P;

Visto il documento, predisposto a tal fine dal Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni e autorizzazioni ambientali "VAS - Nuove specifiche tecniche e procedurali". Il nuovo documento è articolato nelle seguenti sezioni:

1.2. PREMessa / INTRODUZIONE

3. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS IN RAPPORTO ALLA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO

4. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

6. FASI DEL PROCESSO DI VAS

7. MODALITÀ PROCEDURALI DEL PROCESSO DI VAS

8. SPECIFICHE PROCEDURALI E DI INTEGRAZIONE PROCEDURALE

9. SPECIFICHE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS

10. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

Inoltre è compendiato con una serie di allegati (modulistica e schemi procedurali) per facilitare il tecnico incaricato.

Ritenuto necessario provvedere alla adozione del documento sopra richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria
Giunta Regionale

Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006. L.R. n. 12 del 16/02/2010

“VAS - SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI”



1. PREMESSA
2. INTRODUZIONE
3. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS IN RAPPORTO ALLA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO
4. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE
5. AMBITO DI APPLICAZIONE
6. FASI DEL PROCESSO DI VAS
7. MODALITÀ PROCEDURALI DEL PROCESSO DI VAS
8. SPECIFICHE PROCEDURALI E METODOLOGICHE
9. SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS
10. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

Allegati:

A) Modulistica

- I. Domanda per la richiesta della Verifica di assoggettabilità a VAS
- II. Comunicazione avvio delle consultazioni preliminari di VAS
- III. Avviso – fase delle consultazioni del pubblico VAS
- IV. Comunicazione dell’Autorità procedente
- V. Modello per la formulazione di osservazioni nella fase di consultazione pubblica.

B) Schemi

- VI. Schema procedurale della Verifica di assoggettabilità a VAS
- VII. Schema procedurale del processo di VAS
- VIII. Schema integrazione Verifica di VIA nel processo di VAS
- IX. Schema per il Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale

1. PREMESSA

Il presente documento, a cura del competente Servizio regionale Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali è stato predisposto per fornire:

- il necessario aggiornamento rispetto al più attuale e stringente concetto di sostenibilità dello sviluppo come adottato in Italia a seguito della approvazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- il necessario aggiornamento procedurale in conseguenza della evoluzione del quadro normativo con specifico riferimento al D. L. n. 77 del 29 luglio 2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e al D. L. n. 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;
- il necessario aggiornamento per una sempre più completa integrazione delle fasi del processo di VAS in quelle di formazione, adozione e/o approvazione di Piani e Programmi (P/P);

L'obiettivo è assicurare che i processi di formazione dei P/P tengano in considerazione, al pari delle condizioni socio-economiche, il rispetto e la salvaguardia delle risorse naturali e della salute umana, in coerenza con il quadro di indirizzo internazionale e nazionale (Parigi-COP 21 e seguenti, Settimo Programma quadro per l'ambiente della Commissione Europea, Agenda ONU 2030 con i suoi 17 Goals, la nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE con Delibera n. 108 del 22 dicembre 2017, il Green Deal della Commissione Europea).

L'evoluzione del quadro normativo, ha imposto una logica revisione del precedente documento procedurale approvato dalla G.R. con la Delibera n. 233 del 13 maggio 2018 che conteneva le specifiche procedurali per la VAS. Il presente documento costituisce pertanto un aggiornamento delle precedenti specifiche procedurali in materia di VAS proprio per facilitare ed accrescere, nell'azione dei Soggetti che operano e si confrontano attraverso il processo di VAS, l'integrazione della valutazione ambientale negli iter di formazione e approvazione dei Piani/Programmi (di seguito P/P), utilizzando al meglio i tempi e le modalità proprie di formazione e approvazione degli stessi per integrarvi la VAS.

L'esperienza maturata in ambito regionale sta dimostrando che il maggior ricorso nella applicazione della VAS riguarda Piani, di livello comunale, relativi alla pianificazione urbanistica generale e attuativa. Pertanto, accanto al presente documento di indirizzo più generale e complessivo, la G.R. con Delibera n. 1327 del 31/12/2020 ha approvato uno specifico documento relativo alla integrazione del processo di VAS negli iter di formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica di livello comunale. Questo documento potrà essere a sua volta oggetto di aggiornamento con riferimento agli esiti della sperimentazione in corso con il Ministero della Transizione Ecologica e 5 comuni umbri (nell'ambito delle iniziative di CREIAMO-PA) per la formazione di piani urbanistici comunali, attraverso processi di VAS guidati in chiave di sostenibilità, che siano coerenti con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e coerenti tra di loro rispetto al perseguimento degli stessi obiettivi ambientali.

2. INTRODUZIONE

La Direttiva 2001/42/CE dispone la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura finalizzata a garantire l'integrazione della componente ambientale nei processi di pianificazione/programmazione dei nuovi Piani e Programmi attraverso l'interazione tra la pianificazione e la valutazione nel corso del periodo di impostazione, redazione e approvazione degli stessi. La VAS ha dunque lo scopo di assicurare che i Piani e Programmi risultino coerenti e contribuiscano alle condizioni per lo sviluppo sostenibile.

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la cui Parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato più volte modificato, dalle disposizioni introdotte con il D. Lgs. 104/2017, alla Parte seconda, fino alle più recenti modifiche apportate dalla Legge del 29 luglio 2021 n. 108 e con quelle di cui al D. Lgs. n. 152 del 06/11/2021 convertito in Legge n. 233 del 29/12/2021.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 152/2006, la Regione disciplina con legge e disposizioni regolamentari le competenze in materia di VAS; in particolare ai sensi del comma 7, lettera e), la Regione disciplina le regole procedurali per il rilascio del parere motivato VAS, fermo restando il rispetto dei limiti generali fissati dal D. Lgs. 152/2006 e della L. 241/90.

Con la Legge 16 febbraio 2010, n. 12 *“Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale e successive modificazioni ed integrazioni)* la Regione Umbria si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS che è tuttora vigente, ove compatibile con il D. Lgs. 152/2006 e sue modificazioni ed integrazioni.

Contestualmente la Regione ha provveduto, con specifici atti di Giunta Regionale, a regolamentare la procedura di VAS fino al presente documento che sostituisce tutti i precedenti, al fine di tenere costantemente aggiornata le procedure di VAS rispetto ai progressivi aggiornamenti del D. Lgs. 152/2006.

L'intero processo di VAS ha il compito di “guidare” le scelte del P/P verso l'obiettivo della sostenibilità ambientale fin dall'inizio (fase di predisposizione del piano o programma) e durante tutto il percorso di formazione e approvazione e attuazione del P/P.

A seguito dell'approvazione del P/P il processo di VAS prosegue per consentire il controllo degli effetti prodotti dall'attuazione del P/P attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio ambientale. (art. 18 del D. Lgs. 152/2006; art. 7 della L.R. 12/2010). Il processo, che si snoda per tutta la durata di un P/P, comprende adeguate forme di informazione e partecipazione del pubblico e dei Soggetti portatori di competenze ambientali.

Attraverso il processo di VAS cui è sottoposto un P/P si possono, acquisito in fase preliminare il quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente del territorio interessato e gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, valutare ex ante nel loro insieme gli effetti attesi sulle componenti ambientali attribuibili alle azioni del P/P e controllarli, con un monitoraggio adeguato, rispetto a Target prefissati, per tutto il periodo della sua attuazione.

La VAS, integrata nelle fasi di predisposizione di un P/P, è pertanto fondamentale:

- per condurre una compiuta analisi della portata degli effetti prodotti sull'ambiente derivanti dal carico conseguente ad impianti, strutture, infrastrutture, all'attività antropica in generale,

esistenti su un determinato territorio e a quello cumulativo derivante delle nuove previsioni di un P/P;

- per consentire, rispetto alla analisi dei caratteri propri di un territorio, delle sue valenze e sensibilità, delle sue criticità, di impostare un insieme di strategie/azioni consapevoli, coerenti e realisticamente sostenibili rispetto alle aspettative di sviluppo di quel territorio;
- per consentire a chiunque di poter essere informato sulla predisposizione di una proposta di P/P e di poter contribuire alla sua definizione;
- per assicurare la coerenza nella formazione e nella attuazione di un P/P al quadro di riferimento sullo sviluppo sostenibile dal livello regionale a quello nazionale ed europeo.

È interessante evidenziare le considerazioni che sono riportate dal Legislatore nazionale al punto 4.1 “cumulo con altri progetti” del paragrafo 4 dell’Allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015, con riferimento alla corretta applicazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA:

*“Sono esclusi dall’applicazione del criterio del **cumulo con altri progetti**:*

- *i progetti la cui realizzazione sia prevista da un P/P già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel P/P sia già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione degli stessi;*
- *i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 è integrata nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del medesimo decreto.*

La VAS risulta essere infatti il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.”

È indubbio che il potenziale della VAS, in quanto processo, risiede nella migliore integrazione della considerazione del complesso degli aspetti ambientali e non solo, e della loro interazione all’interno del percorso di formazione, approvazione e attuazione di un Piano. L’integrazione dei due percorsi, quello della valutazione ambientale e quello della pianificazione, rappresenta il valore aggiunto per assicurare la sostenibilità del P/P.

La VAS non va intesa come un mero adempimento di controllo ambientale sull’attività di pianificazione/programmazione. In quanto processo condiviso ed integrato, consente all’Autorità competente per la VAS, di stabilire un effettivo rapporto di collaborazione con l’Autorità procedente/Proponente, per assicurare la massima attenzione, rispetto al quadro di riferimento iniziale, della costruzione di un P/P che risulti allineato ai temi della sostenibilità ambientale e non solo, negli obiettivi e nelle relative azioni e misure individuate. Attraverso il Rapporto Ambientale vengono comparati scenari diversi, obiettivi e azioni alternative in modo da accompagnare la definizione del P/P verso la migliore soluzione sotto il profilo della sostenibilità ambientale non disgiunta da quella socio-economica; la valutazione di soluzioni alternative tiene conto di tutti i contributi ricevuti, sia da parte dei Soggetti con competenze ambientali, sia da parte del pubblico.

L' integrazione della VAS nel processo di formazione del PIANO



8

Nel processo di VAS l'Autorità competente in materia ambientale, assume un ruolo di sostanziale terzietà, collaborando e supportando pienamente il Proponente del Piano in tutte le fasi relative alla formazione e approvazione dello stesso; un ruolo attivo e continuo che anche nella fase della espressione del Parere motivato ambientale deve assicurare la condivisione della valutazione tra i Soggetti che partecipano al processo.

Condotto secondo i presupposti indicati, il processo di VAS non determina un appesantimento burocratico, nel corso dell'iter amministrativo di formazione e approvazione del P/P. Il valore del processo di VAS è evidenziato dal fatto rilevante che il rapporto di collaborazione con il Proponente del P/P, prosegue proficuamente per tutto il periodo in cui il P/P approvato mantiene la sua vigenza, in quanto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006, la responsabilità del monitoraggio ambientale e l'attuazione di eventuali misure correttive è posta in capo al Proponente del P/P e alla Autorità competente per la VAS.

La Regione Umbria ha progressivamente assunto alcune iniziative e modalità operative che tendono verso gli obiettivi esposti. E' attiva nel canale AMBIENTE del portale WEB istituzionale della REGIONE UMBRIA la pagina sulle Valutazioni ambientali, ove è possibile ricevere informazioni sulle fasi di formazione di un P/P sottoposto a processo di VAS, ove è possibile attraverso la consultazione in forma telematica accedere ai documenti della proposta di P/P e ove è possibile consultare i riferimenti normativi di settore ed i loro aggiornamenti ed infine ove è possibile utilizzare appositi modelli per facilitare gli adempimenti amministrativi

3. CRITERI PER L' APPLICAZIONE DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

Nel rispetto del "principio dell'azione ambientale" e del "principio dello sviluppo sostenibile", artt. 3-ter e 3-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la VAS è il processo che assicura la sostenibilità ambientale di un P/P. In tutti i casi in cui l'Autorità competente per la VAS reputi che un P/P possa determinare impatti significativi sull'ambiente, anche se dalle previsioni dello stesso non necessariamente discendano opere da sottoporre alle procedure della VIA o anche se non dovessero essere interessati ambiti

della rete NATURA 2000, la stessa si attiva comunque di concerto con il Proponente del P/P, per l'applicazione delle procedure in materia di VAS.

Si riportano innanzitutto le definizioni dei Soggetti coinvolti nel processo di VAS per la valutazione di P/P:

- Autorità competente - la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e l'elaborazione del parere motivato VAS;
- Autorità procedente - la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il P/P;
- Proponente - il soggetto pubblico o privato che elabora il P/P;
- Soggetti competenti in materia ambientale - le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

Di seguito si elencano i criteri generali per la corretta applicazione della VAS in ambito regionale:

- la VAS è parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma e deve essere effettuata anteriormente all'approvazione dello stesso, ovvero all'avvio della relativa procedura e comunque durante la fase di predisposizione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- la VAS è effettuata assicurando il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale; è effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni delle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite;
- ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la VAS o la Verifica di assoggettabilità a VAS relative a modifiche di P/P ovvero a strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente a Verifica di assoggettabilità a VAS o a VAS, si limitano ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS, l'Autorità competente per la VAS e il Proponente del P/P possono avvalersi della conferenza di servizi istruttoria di cui al comma 1, art. 14 della L. 241/90:
 - *per acquisire i pareri dei Soggetti portatori di competenze ambientali ai fini l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS;*
 - *per agevolare la consultazione con i Soggetti portatori di competenze ambientali e di altri Soggetti portatori di interessi durante lo svolgimento delle consultazioni preliminari nell'ambito del processo di VAS;*
 - *per acquisire le valutazioni dei Soggetti portatori di competenze ambientali ai fini della composizione del Parere motivato nell'ambito di un processo di VAS;*
- i Soggetti portatori di competenze ambientali da invitare alle fasi del processo di VAS e ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sono individuati secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 12/2010. In base alla tipologia di P/P oggetto di valutazione possono essere individuati ulteriori Soggetti con specifiche competenze ambientali;

- nel rispetto della Convenzione di Aarhus, della L. 108/2001 e dell'art. 3-sexies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è assicurata a chiunque la possibilità di informarsi, di consultare documenti e di inviare proposte e contributi nell'ambito e secondo le modalità del processo di VAS;
- la Valutazione Ambientale Strategica è effettuata facendo riferimento alle definizioni dell'art. 5 del D. Lgs. 152/2006.
- i Soggetti, diversi dalla Regione Umbria, che possono svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS (ad esempio i Comuni nel caso degli strumenti della pianificazione urbanistica), chiedono il parere della Regione come Soggetto con competenze ambientali: la posizione unitaria della Regione, in attuazione dell'art. 35, comma 4, della L.R. 8/2011, e s.m.i., è espressa dal Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali previa consultazione interna con i Servizi regionali interessati, secondo le modalità contenute di seguito nel presente documento;
- i Soggetti, diversi dalla Regione Umbria, che possono svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS, dispongono la pubblicazione dell'avviso relativo al processo di VAS su un P/P sul proprio sito web e sul sito web della Regione Umbria, area tematica "Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione ambientale strategica" coordinandosi dall'inizio della procedura con il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali.
- i Soggetti che in ambito regionale svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS, assicurano un adeguato supporto all'Autorità procedente, volto a favorire modalità omogenee nell'integrazione delle fasi del processo di VAS con quelle di formazione, adozione e approvazione di P/P;
- sin dalla formazione dei documenti preliminari del P/P e del relativo Rapporto preliminare ambientale, il Proponente assicura che il P/P individui Misure, Obiettivi, Azioni, Target e indicatori di monitoraggio, che risultino coerenti ed in linea con i contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e con la Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile dell'Umbria in corso di avanzata definizione e di prossima approvazione, il cui preliminare è stato preadottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1016 del 27/10/2020;
- a seguito della adozione/approvazione definitiva di un P/P, il Proponente, l'Autorità competente per la VAS, anche con il coinvolgimento di ARPA Umbria, sottoscrivono apposito protocollo tecnico di monitoraggio ambientale, al fine di dare effettiva attuazione al monitoraggio degli effetti prodotti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il Protocollo tecnico di monitoraggio è sottoscritto entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sui siti web istituzionali del provvedimento di adozione/approvazione del P/P;
- al fine di consentire alla Regione Umbria di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente per la VAS in ambito regionale sono tenuti a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, alla Regione Umbria – Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso in materia di valutazione ambientale su P/P. **A tal fine sono da utilizzare le apposite schede che la Regione Umbria di anno in anno rende disponibili per il download sul sito web istituzionale, Area tematica "Ambiente - Valutazioni ambientali – Valutazione Ambientale Strategica";**
- al fine di sistematizzare i dati provenienti dai monitoraggi ambientali, per i fini previsti al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 12/2010, i Soggetti che svolgono il ruolo di Autorità competente

per la VAS, trasmettono alla Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, i piani di monitoraggio dei P/P sottoposti a VAS, definitivamente approvati e, a seguito della attuazione dei piani e programmi, provvedono a trasmettere allo stesso Servizio regionale i Report periodici di monitoraggio;

- le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle norme per specifici P/P, si coordinano con quelle delle procedure della VAS, in modo da evitare duplicazioni e appesantimenti amministrativi;
- per alcune tipologie di P/P può verificarsi che il Proponente sia soggetto di natura privata, diverso dall’Autorità procedente che adotta/approva il P/P. In tal caso il Proponente si rapporta solo con l’Autorità procedente. Ai fini delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS il rapporto amministrativo rimane esclusivamente tra l’Autorità procedente e l’Autorità competente;
- nel caso, assai meno frequente, in cui il Proponente di un P/P sia un’Autorità pubblica diversa dall’Autorità procedente che adotta e/o approva il P/P, questi due Autorità definiranno una modalità coordinata per il rapporto amministrativo con l’Autorità competente per la VAS ai fini dell’espletamento delle procedure in materia di VAS;
- di seguito nel presente documento si fa sempre riferimento al caso più ricorrente, in cui l’Autorità procedente è anche titolare del P/P per cui ai fini delle procedure di VAS il rapporto amministrativo è, come già detto tra Autorità procedente e Autorità competente per la VAS;
- le procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS avviate precedentemente all’approvazione del presente documento, che sostituisce la D.G.R. 233/2018 sono concluse ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del procedimento;
- per talune tipologie di P/P (Piani e Programmi cofinanziati dalla UE) il Rapporto ambientale predisposto ai fini della VAS deve contenere una sezione relativa alla sostenibilità ambientale attraverso la verifica del rispetto del principio DNSH, "Do Not Significant Harm", "non arrecare un danno significativo", ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE 2020/852 – "Tassonomia".

Il Principio DNSH, "Do Not Significant Harm", "non arrecare un danno significativo"

Il Regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento Tassonomia. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm").

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE 2020/852 – "Tassonomia". Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia, come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sulle attività;

3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Ai fini del campo di applicazione del DNSH si rimanda alla Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 final del 12 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio - non arrecare un danno significativo - a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La valutazione di conformità al principio DNSH è quindi:

- integrata nelle procedure di VAS con una Relazione di cui va data evidenza nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità e nel Rapporto Ambientale di VAS.
- va resa in forma esplicita e richiamata nei provvedimenti finali (Parere motivato VAS).

4. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS IN AMBITO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 12/2010, il Servizio regionale competente in materia di valutazioni ambientali della Giunta Regionale, è l'Autorità competente per la VAS per tutti i piani e programmi comunali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1, della L.R. 1/2015 e s.m.i., per i soli piani urbanistici comunali e loro varianti, i comuni o forme associative dei comuni, nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni, possono svolgere il ruolo di Autorità competente per la VAS. In tal caso affidano la funzione ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato. In proposito, i comuni o le forme associative dei comuni con proprio specifico atto individuano e nominano la struttura organizzativa interna all'ente oppure la Regione Umbria – Servizio regionale in materia di valutazioni ambientali che deve assicurare il ruolo di Autorità competente per la VAS.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS

VAS:

-sono sottoposti a VAS i Piani e Programmi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 12/2010 e s.m.i.. La VAS relativa a modifiche di P/P già sottoposti positivamente a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati;

- sono sottoposti a VAS i P/P che rientrano tra quelli indicati all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2010 e s.m.i., ad esito dello svolgimento di preventiva Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2010 e s.m.i..

Verifica di assoggettabilità a VAS:

- sono sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2010 e s.m.i., i P/P indicati all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2010 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, la Verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di P/P vigenti ovvero a strumenti attuativi di P/P già sottoposti a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS di esito positivo, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dal P/P vigente o dagli strumenti normativamente sovraordinati.

La procedura di Verifica di VAS si conclude in 45 giorni dalla ricezione dell'istanza ed in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dell'istanza qualora sia necessaria una sospensione dei termini del procedimento per la produzione di documentazione integrativa.

Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata:

ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12/2010 e s.m.i., nel caso di varianti a P/P già sottoposti a VAS, per i quali sussistano elementi oggettivi atti a sostenere che non si introdurranno nuovi effetti significativi sull'ambiente, l'Autorità procedente può dimostrare mediante una Relazione motivata, tali elementi. La Relazione motivata sarà redatta in conformità ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sottoscritta dal responsabile della struttura competente per la predisposizione del P/P. Sulla base di tale Relazione motivata si richiede all'Autorità competente una Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata.

L'Autorità competente si esprime con provvedimento motivato di esclusione oppure di assoggettabilità a processo di VAS entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Esclusione dalle procedure della VAS:

L'art. 3, comma 4, della L.R. 12/2010 e s.m.i., disciplina i casi di esclusione di P/P dal campo di applicazione della VAS come elencati alle lettere da a) a e).

Con specifico riferimento alla lettera e) del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12/2010 e s.m.i., nel caso di strumenti della pianificazione urbanistica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 1150/1942, come integrato con il comma 12, per effetto dell'art. 5 della L. 106/2011: *“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”*

Ai sensi del comma 12, dell'art. 6, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modifiche dei P/P elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani o programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA ove dovuta, non sono sottoposti alle procedure della VAS. A titolo di esempio, rientrano nell'attuale quadro normativo, tra i casi di opere la cui autorizzazione ha per legge l'effetto di variante:

- impianti di smaltimento e recupero rifiuti – art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- infrastrutture energetiche lineari – art. 52-quater del D. Lgs. 330/2004;
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come modificato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 28/2011;
- grandi opere statali – infrastrutture ed insediamenti strategici (Legge obiettivo 443/2001; D. Lgs. 163/2006 artt. 161-165);
- apertura di cave per il fabbisogno straordinario per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie di interesse nazionale di cui art. 8 della L.R. 2/2000;
- progetti di piani stralcio per tutela del rischio idrogeologico di cui all'art. 68 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO DI VAS

Premesso che ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 12/2010, il processo di VAS è avviato contestualmente alla formazione del P/P e che un P/P può essere sottoposto a VAS direttamente o ad esito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, si descrive l'articolazione, con i relativi documenti di riferimento, del processo di VAS:

0. Verifica di assoggettabilità a VAS. La procedura di Verifica o screening è finalizzata a stabilire se il P/P possa determinare impatti significativi sull'ambiente anche tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate a mezzo di un **Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS**, predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con un provvedimento di sottoposizione o meno a VAS del P/P anche fornendo eventuali indicazioni per garantire un migliore inserimento ambientale degli interventi previsti dal P/P.

1. Definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni.

La fase di Consultazione preliminare di VAS o di scoping, comprende:

- L'individuazione delle modalità di integrazione tra il processo di pianificazione e quello di valutazione di concerto tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente e la definizione delle forme e delle modalità di svolgimento delle fasi successive della VAS in relazione al tipo di P/P e al suo iter amministrativo;
- l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del P/P con riferimento agli obiettivi pertinenti della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e, fino alla sua approvazione, a quelli della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; un primo quadro di analisi del contesto che individui le criticità presenti, le sensibilità/valenze da proteggere, altre caratteristiche ambientali del territorio interessato, le relazioni tra queste ed i contenuti/obiettivi del P/P;
- la descrizione del P/P da predisporre e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P.

Tale fase preliminare riguarda la consultazione dei Soggetti con competenze ambientali sulla base del **Rapporto preliminare ambientale**. I Soggetti competenti in materia ambientale sono preventivamente individuati in collaborazione tra l'Autorità competente e l'Autorità procedente e rendono i loro contributi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il **Rapporto preliminare ambientale** deve comprendere gli elementi indicati ai punti precedenti in forma previsionale ma comunque chiara e circoscritta con particolare attenzione agli effetti sull'ambiente attribuibili alla tipologia del P/P ed alla portata effettiva delle sue previsioni. In questa fase è inutile ricomprendere nell'analisi quelle componenti ambientali che non sono interessate dai potenziali effetti attesi dall'attuazione delle previsioni del P/P. Il Rapporto preliminare ha lo scopo di individuare e focalizzare, per le successive fasi di predisposizione del P/P, la relazione tra le componenti ambientali e l'attuazione delle previsioni del P/P che con esse vanno ad interagire. Il Rapporto preliminare contiene uno schema/indice del Rapporto ambientale.

- 2. Elaborazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica.** Conclusa la fase della Consultazione preliminare, entro 45 giorni dall'invio del Rapporto preliminare, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità competente ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., viene elaborata la proposta di P/P completa di Rapporto ambientale e di Sintesi non tecnica che sono documenti parte integrante del P/P.

Il **Rapporto ambientale** è elaborato sulla base del Rapporto preliminare ambientale sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri derivanti dall'attuazione del P/P in base ai criteri indicati all'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si sviluppa contestualmente alla elaborazione del P/P. Il Rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del P/P può determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal P/P.

Il **Rapporto ambientale** verifica il quadro di coerenza del P/P rispetto al quadro di riferimento della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, quando approvata e nel frattempo rispetto alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, inoltre verifica la coerenza tra gli obiettivi di P/P e gli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile.

Il **Rapporto ambientale** deve indicare le misure per il monitoraggio ambientale del P/P. Il monitoraggio è assicurato attraverso il ricorso ad indicatori coerenti con quelli della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Il Rapporto ambientale comprende una valutazione paesaggistica rispetto ai vigenti strumenti di settore, ai sensi del comma 1, dell'art. 3 della L.R. 12/2010. Il Rapporto ambientale, ove necessario, comprende la Relazione di Incidenza per la valutazione ai fini del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per il rispetto alle disposizioni del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 12/2010. I contenuti del Rapporto ambientale sono sintetizzati con linguaggio non tecnico e altri strumenti appropriati di comunicazione all'interno della **Sintesi non tecnica**.

Per determinate tipologie di P/P, cofinanziate dalla UE, il **Rapporto ambientale** contiene una specifica sezione relativa alle considerazioni sulla sostenibilità ambientale attraverso la verifica del rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

- 3. Consultazione pubblica sulla proposta di P/P.** L'autorità procedente, definita la proposta di P/P compreso il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, preadotta/adotta la proposta con tutta la documentazione che la compone. Dalla pubblicazione sul proprio sito web e su quello dell'autorità competente per la VAS, di apposito avviso della avvenuta preadozione/adozione, si attiva una fase di 45 giorni per la consultazione pubblica sulla proposta di P/P per consentire a

chiunque di presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.

4. Espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente. Dopo la conclusione della fase della consultazione pubblica sulla proposta di P/P, l'Autorità competente per la VAS, avvalendosi della Conferenza di VAS, esprime il Parere motivato entro 45 giorni, sulla base di tutti i pareri espressi dai Soggetti portatori di competenze ambientali e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti. L'Autorità procedente, prima della adozione/approvazione finale del P/P è tenuta a conformare il P/P ai contenuti del Parere motivato.

5. Informazione sulla decisione. È assicurata la più ampia informazione sulla decisione o provvedimento finale di approvazione del P/P. L'informazione comprende la pubblicazione del provvedimento di approvazione e di tutti i documenti che compongono il P/P compresi:

- *Parere motivato reso dall'Autorità competente per la VAS;*
- *Dichiarazione di sintesi;*
- *Misure per il monitoraggio ambientale.*

Il documento **Dichiarazione di sintesi** ha lo scopo di chiarire in che modo il P/P si è sviluppato tenendo in considerazione i contributi, le osservazioni e pareri ricevuti e in che modo l'intero processo di VAS ha influenzato i contenuti del P/P, evidenziando le ragioni per le quali si è scelto il P/P nella sua versione definitiva.

Si può così schematizzare il contenuto della *Dichiarazione di sintesi*:

- *riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale;*
- *elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate, sulla partecipazione e i contributi e pareri ricevuti;*
- *illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P, dando conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali;*
- *dà atto del lavoro svolto dall'Autorità procedente di concerto con l'Autorità competente al fine di conformare il P/P ai contenuti del Parere motivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 12/2010;*

Il documento **Misure di monitoraggio** riprende il piano di monitoraggio ambientale proposto nel Rapporto ambientale anche aggiornato per effetto delle indicazioni e delle prescrizioni dettate nel Parere motivato espresso con provvedimento dall'Autorità competente per la VAS.

7. MODALITA' PROCEDURALI DELLE FASI DEL PROCESSO DI VAS

Di seguito, in base alla struttura di processo come indicata al punto precedente, si elencano in sequenza le specifiche fasi in cui si articola il processo di VAS esplicitando per ognuna delle fasi elencate le relative modalità procedurali.

0) Verifica di assoggettabilità a VAS, ove dovuta;

A. consultazioni preliminari o scoping;

B. elaborazione del Rapporto ambientale e della proposta di P/P;

C. svolgimento consultazioni del pubblico;

D. espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente;

E. decisione e informazione sulla decisione;

F. monitoraggio ambientale.

FASE 0) Verifica di assoggettabilità a VAS.

1.Procedura ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2010: nel caso di P/P di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 12/2010, l'Autorità procedente, provvede alla predisposizione del Rapporto preliminare ambientale.

L'Autorità procedente trasmette con apposita istanza all'Autorità competente:

- il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;
- l'atto con il quale si attesta la necessità di effettuare la Verifica di assoggettabilità a VAS, si approva il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e si individua l'Autorità competente per la VAS. Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS è reso disponibile per la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, su uno spazio apposito del sito web dell'Autorità procedente.

L'Autorità competente, al ricevimento dell'istanza, di concerto con l'Autorità procedente, individua i Soggetti competenti in materia ambientale di cui art. 4, commi 3 e 4, della L.R. 12/2010, da interessare ai fini dello svolgimento della procedura, e con apposita nota chiede agli stessi di produrre il proprio parere entro i successivi 30 giorni, consultando la documentazione resa disponibile in formato digitale sul sito web dell'Autorità procedente.

È facoltà dell'Autorità competente per la VAS di avvalersi di una Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 2, lettera l) della L.R. 12/2010. La Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS è una Conferenza istruttoria, di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., ed è indetta dall'Autorità competente, in casi complessi o di rilevante portata territoriale, allo scopo di facilitare la verifica di impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P. La Conferenza svolge i suoi lavori in una o due sedute. Nell'ambito della seduta della Conferenza di assoggettabilità a VAS sono acquisiti pareri, valutazioni e osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale.

I Soggetti convocati alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità a VAS partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione esclusivamente sulla materia ambientale di competenza della stessa.

I Soggetti invitati alla Conferenza rilasciano i pareri e le valutazioni definitive in tale sede o provvedono a farli pervenire all'Autorità competente entro trenta giorni dalla data della nota di richiesta o con la quale è stata fissata la data della prima seduta della Conferenza istruttoria.

L'assenza dei Soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza o la mancata espressione del parere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta sono considerate dall'Autorità competente quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente.

L'Autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dalla VAS, in 45 giorni dalla data di ricezione della istanza iniziale ricevuta.

Qualora dai pareri prodotti dai Soggetti con competenze ambientali emerga la necessità di integrazioni e chiarimenti/approfondimenti, l'Autorità procedente provvede a fornire la documentazione integrativa più idonea, su richiesta dell'Autorità competente che trasmette prontamente i pareri pervenuti. Il procedimento è sospeso fino ad un massimo di 30 giorni al fine di produrre la documentazione integrativa ritenuta utile al procedimento. La documentazione integrativa predisposta è trasmessa a mezzo apposita comunicazione all'Autorità competente dall'Autorità procedente. La data di ricezione di tale comunicazione costituisce la riattivazione del procedimento.

Alla ricezione della documentazione integrativa, l'Autorità competente con propria nota avvisa tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali coinvolti nella procedura che la documentazione integrativa è resa disponibile per la consultazione in forma telematica sul sito WEB dell'Autorità procedente. I Soggetti portatori di competenze ambientali interessati rendono il loro parere definitivo entro i successivi 10 giorni dall'avviso ricevuto dall'Autorità competente.

In tutti i casi in cui sia richiesta documentazione integrativa ed il procedimento sia sospeso per 30, il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è reso dall'Autorità competente per la VAS entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della istanza iniziale.

Nel caso in cui l'Autorità procedente non provveda riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti/approfondimenti, l'Autorità competente per la VAS entro 90 giorni dalla data di ricezione della istanza iniziale, emette comunque il provvedimento di sottoposizione o meno a processo di VAS del P/P in esame, basandosi sugli elementi istruttori acquisiti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

(L'Allegato I fornisce uno schema di domanda tipo per la richiesta di espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS).

(L'Allegato VI fornisce lo schema procedurale della Verifica di Assoggettabilità)

2.Procedura ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 12/2010, Verifica semplificata. Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti a P/P vigenti già sottoposti a VAS o a Verifica di Assoggettabilità a VAS non introducano impatti significativi sull'ambiente l'Autorità procedente dimostra la presenza di tali elementi mediante una Relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente. Sulla base della suddetta Relazione richiede alla Autorità competente l'espletamento della Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS. La Relazione motivata è redatta facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Autorità competente, accertata la non sussistenza dell'introduzione di effetti significativi sulle componenti ambientali, si esprime direttamente con provvedimento motivato di esclusione di assoggettabilità a VAS entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta Relazione motivata. Qualora l'Autorità competente dovesse rilevare la sussistenza di potenziali effetti significativi non individuati nella Relazione motivata, richiede l'integrazione della documentazione con il Rapporto preliminare al fine di espletare la Verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria.

Il risultato della Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'Autorità competente.

Il ricorso a tale procedura riguarda varianti di P/P vigenti già sottoposti a VAS o a Verifica di assoggettabilità a VAS che non comportano modifiche del quadro di sostenibilità ambientale e, limitatamente alle varianti agli strumenti urbanistici comunali anche quelli non sottoposti a VAS ma in ogni caso approvati ai sensi delle leggi urbanistiche regionali 31/97, 11/2005 e 1/2015 che pertanto non introducono effetti significativi sull'ambiente in precedenza non considerati.

Possono ricomprendersi in tale fattispecie ad esempio:

-la correzione di errori materiali della cartografia o della relativa normativa tecnica;

-la eliminazione/riduzione di previsioni vigenti a vantaggio della restituzione di porzioni di suolo alla destinazione agraria o naturalistica;

-l'adeguamento per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali e paesaggistiche o per l'adeguamento alle previsioni di Piani sovraordinati, sottoposti a VAS, che sono stati aggiornati per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali o paesaggistiche;

La Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata non può essere richiesta quando dalle previsioni del P/P in variante proposto:

a) discendano opere ed interventi che siano da sottoporre alle procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA in base agli Allegati di riferimento alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai relativi criteri fissati nelle Linee guida allegate al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 52 del 30 marzo 2015 ed in particolare elencati al punto 4 delle suddette Linee guida "Criteri specifici":

- 4.1 Cumulo con altri progetti;*
- 4.2 Rischio di incidenti;*
- 4.3 Localizzazione dei progetti*

b) siano interessati siti della Rete Natura 2000 per cui è necessaria l'integrazione del procedimento di Verifica di assoggettabilità con la Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i. ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 12/2010 e s.m.i.;

c) possano verificarsi potenziali rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

d) siano interessati ambiti di elevato valore e/o una elevata vulnerabilità a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali come per le aree naturali protette e i parchi;*
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- di aree o paesaggi sottoposti a tutela paesaggistica e riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*

FASE A) Consultazioni preliminari:

con proprio atto l'Autorità procedente attesta che il P/P va sottoposto a processo di VAS, contestualmente approva il Rapporto preliminare di VAS, di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della L.R. 12/2010 e individua l'Autorità competente per la VAS. L'atto è reso pubblico secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del P/P.

L'Autorità procedente provvede ad inoltrare apposita comunicazione all'Autorità competente per la VAS per la richiesta di avvio del processo di VAS, in tal modo le due Autorità entrano in collaborazione.

L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della L.R. 12/2010, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il link ove è possibile consultare la documentazione preparata ed il Rapporto preliminare ambientale al fine di acquisire i contributi di competenza. I contributi sono inviati all'Autorità competente ed all'Autorità procedente entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'Autorità competente può avvalersi, in accordo con l'Autorità procedente, di una Conferenza di consultazione preliminare al fine di acquisire i contributi dei soggetti con competenze ambientali.

La fase della consultazione preliminare si conclude in ogni caso entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di avvio del processo di VAS.

Dopo la chiusura della fase di Consultazione preliminare, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità procedente predispone una apposita **“Relazione conclusiva della fase della consultazione preliminare”** comprensiva di:

- descrizione dello svolgimento della fase della Consultazione preliminare;
- elenco di tutti i contributi ricevuti e prospetto con la sintesi per punti del contenuto dei contributi.

(L'**Allegato II** fornisce uno schema di comunicazione per l'avvio delle consultazioni preliminare di VAS).

FASE B) Elaborazione della proposta di piano o programma e del Rapporto ambientale:

conclusa la fase della Consultazione preliminare, l'Autorità procedente elabora la proposta di P/P. Il Rapporto ambientale, ai sensi del comma 4, dell'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dà atto degli esiti della fase della Consultazione preliminare e descrive come se ne è tenuta considerazione nelle scelte operate per la proposta di P/P.

La proposta di Piano/Programma comprende

- a) Piano o Programma;
- b) Rapporto ambientale;
- c) Sintesi non tecnica;
- d) Informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 152/2006;
- e) Avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;

FASE C) Svolgimento delle consultazioni del pubblico:

L'Autorità procedente, preadotta/adotta la proposta di P/P corredata dal Rapporto ambientale e dalla Sintesi non tecnica; provvede ad effettuare il deposito degli elaborati della proposta del P/P, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica presso i propri uffici per la pubblica consultazione.

La documentazione è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente. La proposta di P/P e il Rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato con modalità di informazione ritenute più efficaci rispetto alla estensione dei territori interessati dal P/P o per le tematiche trattate.

La documentazione della proposta di P/P è depositata presso gli uffici dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente.

Chiunque deve poter prendere visione della proposta di P/P, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per presentare le proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi (**Allegato V**).

L'avviso al pubblico di cui all'art. 13, comma 5, lettera e) del D. Lgs 152/2006, ai fini della VAS (**Allegato III**) deve contenere almeno:

- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 152/2006;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006.

Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L'Autorità procedente assicura che i Soggetti competenti in materia ambientale, coinvolti sin dalla fase della Consultazione preliminare nel processo di VAS, ricevano comunicazione che tutti gli elaborati della proposta di piano o programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

(Allegato III)

L'Autorità procedente provvede ad aggiornare sul proprio sito web la documentazione relativa al P/P inserendo un **Prospetto cronologico progressivo delle osservazioni**, pervenute ai fini della VAS. Il Prospetto riporta le osservazioni e contributi conoscitivi pervenuti durante i 45 giorni della consultazione pubblica, delineando per punti il contenuto dell'osservazione/contributo ed è trasmesso periodicamente all'Autorità competente affinché provveda alla pubblicazione sul proprio sito web, contestualmente con l'Autorità procedente, dello stesso e dei suoi progressivi aggiornamenti

La pubblicazione del prospetto con le osservazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e dati sensibili.

(L'ALLEGATO III fornisce uno Schema di avviso tipo)

(L'ALLEGATO IV fornisce uno schema di comunicazione dell'Autorità procedente)

(L'ALLEGATO V fornisce il format per la formulazione di osservazioni).

FASE D) Valutazione della proposta di piano o programma, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente (art. 5, comma 3, L.R. 12/2010):

l'Autorità competente al termine dei 45 giorni delle consultazioni pubbliche sulla proposta di P/P:

- riceve il **Prospetto cronologico delle osservazioni conclusivo** a mezzo apposita comunicazione da parte dell'Autorità procedente;
- provvede ad indire la Conferenza istruttoria di VAS, convocandone la prima seduta al quinto giorno successivo alla conclusione dei 45 giorni della Consultazione pubblica e invitando alla Conferenza di VAS tutti i Soggetti competenti in materia ambientale.
- in base alla complessità o alla specificità del P/P in esame può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza di VAS, gli esperti di cui all'art. 17 della L.R. 12/2010;
- sulla nota di convocazione alla Conferenza di VAS, specifica l'indirizzo del sito web dell'Autorità procedente ove è possibile consultare tutti gli elaborati della proposta di P/P, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica nonché tutte le osservazioni pervenute.

La Conferenza di VAS è una Conferenza istruttoria finalizzata a consentire l'esame e la valutazione da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai Soggetti competenti in materia ambientale, della proposta di P/P, del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e del Prospetto cronologico delle osservazioni conclusivo che riporta le osservazioni e i contributi ai fini della VAS pervenuti durante la fase della consultazione pubblica.

La Conferenza di VAS si articola in una o più sedute, si conclude in 30 giorni, dalla data sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. I Soggetti convocati alla Conferenza di VAS partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante

legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa e rendono il parere di competenza entro e non oltre il termine dei lavori della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente rende il Parere motivato entro i successivi 15 giorni dal termine della Conferenza di VAS e comunque entro 45 giorni dalla data del termine del periodo per la consultazione del pubblico sulla proposta di P/P.

È facoltà dell'Autorità procedente, chiedere la sospensione dei termini dei lavori della Conferenza di VAS, qualora sia necessario produrre approfondimenti e documentazione tecnica integrativa ritenuta necessaria per l'espressione dei pareri da parte dei soggetti invitati alla Conferenza. Alla presentazione della documentazione integrativa da parte dell'Autorità procedente, l'Autorità competente per la VAS provvede alla riattivazione del procedimento trasmettendo apposita comunicazione ai tutti i Soggetti invitati alla Conferenza di VAS e chiedendo l'espressione del parere di competenza entro i termini dei lavori della Conferenza di VAS.

Il parere motivato ai fini della VAS è obbligatorio ed è reso sulla base delle risultanze istruttorie e sulla base degli esiti della Conferenza di VAS.

L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmette all'Autorità procedente il Parere motivato, copia del verbale della Conferenza di VAS e copia di tutti i pareri pervenuti durante la Conferenza di VAS.

L'Autorità procedente, avvalendosi della collaborazione dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2010, prima della presentazione del P/P all'organo competente per l'approvazione definitiva, effettua le opportune revisioni e/o adeguamenti del piano o programma per conformarlo al contenuto del Parere motivato. L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente le revisioni, gli adeguamenti, le integrazioni effettuate sul P/P per conformarlo ai contenuti del Parere motivato.

L'Autorità procedente provvede a corredare la proposta di definitiva di P/P con:

- **una Dichiarazione di sintesi**, documento che descrive le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P, come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il P/P alla luce delle possibili alternative individuate;
- **le Misure adottate in merito al monitoraggio**, documento che descrive i contenuti e gli obiettivi del monitoraggio ambientale da attivare dopo l'approvazione del P/P.

FASE E) decisione:

L'Autorità procedente provvede a trasmettere al suo Organo competente per l'adozione o approvazione:

- il P/P in forma definitiva;
- il Parere motivato ai fini della VAS;
- la Dichiarazione di sintesi;
- le Misure per il monitoraggio ambientale;
- altra documentazione a corredo del P/P acquisita nell'ambito della consultazione.

L'Organo competente, con apposito atto, adotta/approva il P/P.

FASE F) informazione sulla decisione:

l'atto di adozione/approvazione del nuovo P/P, reso pubblico secondo le forme proprie del procedimento di adozione/approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 è in ogni caso pubblicato nei siti web delle Autorità interessate con indicazione della sede ove possa prendersi visione del piano o programma e di tutta la documentazione oggetto

dell'istruttoria. In particolare l'Autorità procedente provvede a rendere pubblica, attraverso l'inserzione sul sito web la seguente documentazione:

- *l'atto di adozione/approvazione del piano o programma con l'elenco di documenti che lo compongono;*
- *tutti i documenti che lo compongono;*
- *il Parere motivato espresso dall'Autorità competente ai fini della VAS;*
- *la Dichiarazione di sintesi;*
- *le Misure adottate in merito al monitoraggio;*
- *l'indicazione della sede ove possa prendersi visione del P/P e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.*

L'Autorità procedente comunica all'Autorità competente l'indirizzo del sito web ove è possibile la consultazione telematica di tutta la documentazione del P/P approvato e provvede che l'Autorità competente possa a sua volta pubblicare sul proprio sito web l'atto di adozione/approvazione del P/P, l'indirizzo web per la consultazione degli atti e dei documenti relativi, la sede ove possa prendersi visione del piano o programma e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

FASE G) monitoraggio:

il monitoraggio ambientale è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi di ARPA UMBRIA e di altri Soggetti portatori di specificità nel campo del monitoraggio ambientale ed ha lo scopo di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

A tal fine è sottoscritto apposito "**Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale**" (Allegato IX)

Il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale** individua:

- *Soggetti responsabili;*
- *Soggetto attuatore del monitoraggio;*
- *le risorse finanziarie individuate e rese disponibili per l'effettuazione delle misurazioni e la redazione dei Report di monitoraggio;*
- *il cronoprogramma con indicazione delle scadenze per la redazione dei Report periodici e per la presentazione degli stessi.*

Il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale**, sulla base dei contenuti del Rapporto ambientale, elenca:

- *le componenti ambientali interessate direttamente o indirettamente dall'attuazione del P/P e oggetto di monitoraggio;*
- *le azioni del P/P che possono produrre effetti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale;*
- *gli indicatori ed i relativi target per la misurazione degli effetti prodotti.*

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di definitiva approvazione del P/P, l'Autorità procedente sottoscrive il **Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale** con l'Autorità competente, eventualmente con ARPA UMBRIA o altri Soggetti abilitati, portatori di specificità nel campo del monitoraggio ambientale.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

L'Autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente.

L'Autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'art. 34 del D. Lgs. 152/2006.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo ambientale dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(L'ALLEGATO VII fornisce uno Schema procedurale del processo di VAS)

(L'ALLEGATO IX fornisce uno Schema per il Protocollo tecnico di monitoraggio ambientale)

8. SPECIFICHE PROCEDURALI E METODOLOGICHE

a) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2010:

- la VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi comprendono le procedure della **Valutazione di incidenza** di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.; a tal fine il Rapporto ambientale per la VAS e il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS contengono un apposito elaborato sviluppato secondo quanto previsto dalla D.G.R. Regione Umbria n. 360 del 21/04/2021 di "Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza VInCA – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4". La valutazione dell'Autorità competente comprende le finalità di conservazione proprie della Valutazione d'incidenza dandone atto degli esiti. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale;

b) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 12/2010:

- nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le Autorità competenti;
- nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'Autorità competente di concerto con l'Autorità procedente assicura il coinvolgimento, sin dalla fase di Consultazione preliminare, delle Autorità competenti di tali regioni nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti. L'Autorità competente ne acquisisce i pareri nella fase della Conferenza di VAS;

c) il ricorso alle Conferenze di servizi istruttorie per l'espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e per il processo di VAS è assicurato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., e da quelle procedurali contenute nel presente documento;

d) quando ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Autorità competente per la VAS è una Amministrazione di livello statale, la stessa ricomprende tra i Soggetti da invitare, ove dovuto, la Regione Umbria-Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali. Il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali:

- partecipa, quale unico Soggetto regionale abilitato ad esprimere la posizione della Regione, alle eventuali Conferenze istruttorie indette dall'Autorità competente per la VAS e ad altri incontri tecnici e informativi organizzati;
- provvede acquisire i pareri di tutti i Soggetti portatori di competenze ambientali in ambito regionale;

- provvede ad assumere con apposito atto il parere regionale unico su tutte le decisioni di competenza della Conferenza e a rimettere l'atto all'Autorità competente per la VAS di livello statale, entro il termine del procedimento attivato dalla medesima. Il parere regionale unico è reso sulla base di tutti i pareri espressi dai Soggetti portatori di competenze ambientali in ambito regionale. La mancata espressione del parere da parte di un Soggetto portatore di competenze ambientali invitato ai lavori della Conferenza istruttoria sono considerate quale espressione di insussistenza di impatti significativi sull'ambiente;
- e) qualora un P/P risulti localizzato anche sul territorio di regioni confinanti, il Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali si attiva ai fini di apposita intesa con le analoghe strutture delle regioni confinanti in modo da definire preliminarmente le modalità condivise di conduzione del processo di VAS;
- f) nel caso di P/P che interessino zone del territorio regionale poste a confine con le regioni vicine, per cui si possono avere effetti e ricadute significative sulle componenti ambientali di tali regioni, l'Autorità competente è tenuta a coinvolgere nel processo di VAS, sin dalla fase di consultazione preliminare, le regioni confinanti e gli enti locali territoriali interessati;
- g) nel caso in cui un P/P rientri tra quelli cofinanziati con fondi europei e pertanto deve assicurare il rispetto del principio DNSH sulla sostenibilità ambientale, a corredo del Rapporto preliminare ambientale, in caso di procedura di Assoggettabilità a VAS o a corredo del Rapporto ambientale in caso di processo di VAS, dovrà essere assicurata in tali documenti una sezione contenente la relazione per la verifica del rispetto del Principio DNSH. Tale relazione dovrà risultare coerente con i contenuti del Rapporto preliminare ambientale o del Rapporto ambientale e confermare la sostenibilità ambientale del P/P riferendosi specificamente alle considerazioni e valutazioni effettuate sulle matrici ambientali in essi contenuti;
- h) sin dalla formazione dei documenti preliminari del P/P e del relativo Rapporto preliminare ambientale, è necessario che siano individuate Misure, Obiettivi, Azioni, Target e Indicatori di monitoraggio, secondo la tipologia e la portata del P/P che risultino coerenti ed in linea con i contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e con la Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile dell'Umbria in corso di avanzata definizione e di prossima approvazione, il cui preliminare è stato preadottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1016 del 27/10/2020;
- i) per tutto quanto non specificato nel presente documento trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le disposizioni della L.R. 12/2010 e s.m.i., altre disposizioni normative e regolamentari comunitarie e statali in materia di VAS.

9. SPECIFICHE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS

Il presente documento regionale indica quale utile riferimento tecnico-scientifico per la redazione dei documenti afferenti alle procedure della VAS (1. Rapporto preliminare ambientale per la Verifica di assoggettabilità a VAS, 2. Rapporto preliminare per la fase di consultazione preliminare del processo di VAS, 3. Rapporto ambientale del processo di VAS), la manualistica e le linee guida progressivamente edite da ISPRA tra cui in particolare:

- "Manuali e linee guida ISPRA 124/2015. INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS";

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_124_15.pdf

- “Manuali e linee guida ISPRA 148/2017. LINEE GUIDA PER L’ANALISI E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VAS”.

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_148_17_LGVAS.pdf

10. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE INFORMATIZZATA DEI DOCUMENTI

L’Autorità procedente e l’Autorità competente assicurano l’informazione del processo di VAS attraverso la pubblicazione sui propri siti web di appositi avvisi comprensivi delle modalità di partecipazione al processo stesso. L’Autorità procedente assicura la pubblicazione sul proprio sito web dei documenti ed elaborati che costituiscono la proposta di P/P, nell’ambito delle fasi del processo di VAS.

Tutti i documenti ed elaborati completi di firma dei tecnici incaricati e di firma del competente Ufficio dell’Autorità che predispose il P/P sono pubblicati in formato pdf, al fine di evitare che possano essere manomessi.

L’atto di preadozione/adozione della proposta di P/P è pubblicato dall’Autorità procedente sul proprio sito web completo dell’elenco di tutti i documenti che compongono il P/P. Gli stessi sono integralmente pubblicati a corredo dell’atto. In tal modo è assicurata la pubblica consultazione sulla proposta di P/P completa. Chiunque può accedere alla pagina web dell’Autorità procedente al fine di visionare la proposta di P/P per poter formulare osservazioni e contributi in forma scritta.

L’Autorità competente per la VAS assicura la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni relative a tutti i processi di VAS in un apposito spazio dedicato che deve essere facilmente reperibile dal pubblico interessato alle informazioni.

MODULISTICA

ALLEGATO I

Modulo per la presentazione dell'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS - Art. 12 D. Lgs. 152/2006; Art. 9 L.R. 12/2010

Prot. n. del gg/mm/aaaa

Spett.le
Autorità competente

p.c. Spett.le (Autorità procedente qualora
diversa dal proponente)

OGGETTO: Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al piano/programma *inserire denominazione completa del piano/programma*) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010.

L'Amministrazione

Inserire denominazione del procedente/proponente

con sede in:

Inserire indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al piano/programma di seguito descritto:

Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano o programma, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale

Il piano/programma è localizzato:

Regione/i	
Provincia/e	
Comune/i	

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

(oppure)

➤ ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.

(oppure)

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)

Si riporta nel seguito l'elenco delle aree protette:

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Tipo di area protetta (es. Parco, SIC, ZPS, ZSC)

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 12/2010 la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Si trasmette in allegato alla presente:

1) il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

(da predisporre conformemente all'art.12 comma 1 del D. Lgs. 152/2006)

2) l'atto con il quale si attesta che il Piano/Programma va sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VAS, si approva il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e si individua l'Autorità competente *(solo per i Comuni può essere la Regione Umbria/Servizio valutazioni ambientali oppure un Ufficio del comune diverso da quello che predispose il P/P)*.

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (ed eventuale altra idonea documentazione tecnica) è disponibile per la consultazione all'indirizzo:

Inserire indirizzo web

Per l'Autorità Procedente

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome

ALLEGATO II

**Modulo per la presentazione dell'istanza di avvio della procedura di VAS –
Fase delle consultazioni preliminari
Art. 13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006; Art. 5, comma 2 L.R. 12/2010.**

Prot. n. ___ del gg/mm/aaaa

Spett.le
Autorità competente

p.c. Spett.le (Autorità procedente qualora diversa dal
proponente)

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano/programma
(inserire denominazione completa del piano/programma) – Istanza per
l'avvio della procedura di VAS – Fase delle consultazioni preliminari ai sensi dell'art. 13,
comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e art. 5, comma 2 L.R. 12/2010.

L'Amministrazione

Inserire denominazione del procedente/proponente

con sede in:

Inserire indirizzo, Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo di posta elettronica certificata

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente al piano/programma di seguito descritto:

*Inserire una breve descrizione delle principali caratteristiche e delle finalità del piano o programma,
unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale*

Il piano/programma è localizzato:

Regione/i	
Provincia/e	
Comune/i	

(Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente)

Il piano/programma è stato già sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità (art. 12 D. Lgs. 152/2006, art. 9 L.R. 12/2010), conclusasi con provvedimento N. _____ del gg/mm/aaaa.

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

(oppure)

➤ ricade totalmente/parzialmente all'interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.

(oppure)

➤ non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)

Si riporta nel seguito l'elenco delle aree protette:

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Tipo area protetta (es. Parco, SIC, ZPS, ZSC,)

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire la seguente dichiarazione)

In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Si trasmette in allegato alla presente:

- 1) il Rapporto preliminare e altra eventuale documentazione tecnica
(da predisporre conformemente all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006)
- 2) l'atto con il quale si attesta la necessità di sottoporre il Piano/Programma a procedura di VAS, si approva il Rapporto preliminare e si individua l'Autorità competente. *(solo per i Comuni può essere la Regione Umbria/Servizio valutazioni ambientali oppure un Ufficio del comune diverso da quello che predispone il P/P).*

L'atto e il Rapporto preliminare sono disponibili per la consultazione all'indirizzo:

Inserire indirizzo web

Per l'Autorità Procedente

(Firma)

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome _____ Telefono _____ E-mail _____

ALLEGATO III**AVVISO AL PUBBLICO in data 00/00/0000****VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE**

L'Amministrazione _____ con sede in _____
(denominazione) (Comune)
(_____) Via _____ N° _____
(prov.) (indirizzo)

comunica l'avvio, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006 della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano/Programma:

(denominazione del piano/programma)

La proposta di Piano è composta dai seguenti elaborati:

—
—
—

Gli elaborati della proposta di Piano oggetto dell'avviso, il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono consultabili sul sito web dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente:

(URL sito web dell'Autorità procedente)

(URL sito web dell'Autorità competente)

Copia completa della documentazione in formato cartaceo è altresì disponibile per la consultazione presso:

La sede dell'Autorità Procedente _____

Chiunque, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso può prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi comunicandole all'Autorità Procedente ai seguenti indirizzi:

Autorità Procedente: (Ente, indirizzo, Direzione, Ufficio)
oppure all'indirizzo mail PEC: (indirizzo posta certificata)

Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni si invita ad utilizzare l'apposito modulo allegando copia del documento di riconoscimento.

Le osservazioni presentate, ad esclusione dei dati personali, saranno pubblicate nella presente pagina.

Le osservazioni presentate successivamente a 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'AVVISO non saranno oggetto di valutazione

Con la compilazione del modulo il compilante dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre di essere informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003.

L'Autorità Procedente

ALLEGATO IV

Prot. n. ___ del gg/mm/aaaa

Ai Soggetti competenti in materia ambientale

Ai Soggetti del pubblico interessato

Oggetto: Procedimento di VAS del Piano _____ (inserire denominazione completa del piano/programma) Consultazione sulla proposta di Piano, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006.

Si comunica che l'Autorità procedente _____ ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di avvio delle consultazioni sulla proposta del Piano/Programma _____ ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006.

La proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili per la consultazione nel formato elettronico ai seguenti indirizzi internet:

(indirizzo sito web dell'Autorità procedente)

(indirizzo sito web dell'Autorità competente)

e depositati in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici:

(sede Autorità procedente)

A partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul BUR chiunque può presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione medesima, osservazioni e contributi al seguente indirizzo:

Autorità Procedente: (Ente, indirizzo, Direzione, Ufficio) oppure all'indirizzo mail PEC: (indirizzo posta certificata)

L'Autorità procedente

I Soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti ad esprimere o far pervenire il proprio parere nell'ambito della Conferenza di VAS che sarà appositamente convocata dall'Autorità competente per la VAS dopo il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

ALLEGATO V**Modulo per la presentazione delle osservazioni e di contributi conoscitivi per i Piani/Programmi sottoposti a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica****All'Autorità procedente***(può essere spedita per PEC o per posta ordinaria)*

Il/La Sottoscritto/a

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)***PRESENTA**ai sensi del D. Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Titolo Piano/Programma

*(inserire la denominazione completa del piano/programma)***OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI***(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale** (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici** (coerenza tra piano/programma e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali** (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali** (relazioni/impatti tra il piano/programma e fattori/componenti ambientali)
- Altro** (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*)

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - _____ (*inserire numero e titolo dell'allegato tecnico, se presente*)

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Allegato 1

DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)¹ (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
Nato a _____ (Prov. _____) il _____
Residente a _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
Tel _____ fax _____ e-mail _____
PEC _____
Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____
da _____

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro)² (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____
Nato a _____ (Prov. _____) il _____
Residente a _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
Tel _____ fax _____ e-mail _____
Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____
da _____ in qualità di² _____
della Pubblica Amministrazione/Ente/Società _____
con sede in _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
Tel _____ fax _____ e-mail _____
PEC _____

Si allega copia del documento di riconoscimento.

¹ Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

² A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003.

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

L'Allegato I "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato II "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale istituzionale dell'Autorità procedente

ALLEGATO VI SCHEMA PROCEDURALE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS		
Descrizione		
AUTORITÀ PROCEDENTE: trasmette l'istanza per la Verifica di assoggettabilità a VAS con la relativa documentazione.		
AUTORITÀ COMPETENTE: provvede a trasmettere ai soggetti con competenze ambientali la documentazione pervenuta chiedendo l'espressione dei pareri di competenza entro i successivi 30 giorni. Può convocare la Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità entro il quinto giorno dalla data di ricezione dell'istanza.		
AUTORITÀ COMPETENTE: coordina i lavori della seduta della Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità a VAS, ove convocata per casi complessi o per la estesa portata del P/P		
Procedimento interno nel caso di Soggetto con più competenze ambientali	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: riceve la nota di convocazione della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'Autorità competente.	6
	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: convoca la riunione della Conferenza istruttoria interna entro i successivi 5 giorni Nella nota è precisato che il parere deve essere reso entro 15 giorni dalla data della medesima.	7
	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: presiede la seduta della Conferenza istruttoria interna con i Servizi competenti del suo Ente.	12
	Scadenza del termine di 15 giorni per la presentazione dei pareri da parte dei Servizi competenti invitati alla Conferenza istruttoria interna.	27
	SOGGETTO CON PIU' COMPETENZE AMBIENTALI: assume il provvedimento da trasmettere all'Autorità Competente.	30
Scadenza del termine di 30 giorni per la presentazione dei pareri da parte dei Soggetti invitati alla Conferenza istruttoria per la Verifica di assoggettabilità a VAS.		
L'Autorità competente assume il provvedimento della Verifica di assoggettabilità a VAS in 45 giorni, dalla data di ricezione dell'istanza presentata dalla Autorità procedente, sulla base di tutti i pareri pervenuti anche dettando eventuali prescrizioni.		
L'Autorità procedente, nel caso i pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS contengano richieste di chiarimenti ed integrazioni, può richiedere una sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni. L'Autorità procedente provvede all'inoltro di idonea documentazione integrativa all'Autorità competente. L'Autorità competente provvede a trasmettere la documentazione integrativa a tutti i soggetti competenti. Gli stessi Soggetti entro i successivi 10 giorni provvedono ad esprimere il parere definitivo all'Autorità competente. Trascorsi 30 giorni dalla segnalazione dell'Autorità competente senza aver ricevuto le integrazioni richieste, l'Autorità competente sollecita il riscontro, stabilendo ulteriori 15 giorni. Nel caso in cui l'Autorità procedente non provveda alla richiesta di integrazioni e chiarimenti/approfondimenti, l'Autorità competente per la VAS entro 90 giorni, dalla data di ricezione della istanza iniziale, emette comunque il provvedimento di sottoposizione o meno a processo di VAS del P/P in esame, basandosi sugli elementi istruttori acquisiti.		

ALLEGATO VII SCHEMA PROCEDURALE DEL PROCESSO DI VAS		
Fasi	Descrizione	Giorni
Fase A	AUTORITÀ PROCEDENTE: trasmette all'Autorità competente il Rapporto preliminare	45
	AUTORITÀ PROCEDENTE: avvia la Consultazione sul Rapporto preliminare anche con il ricorso alla Conferenza di consultazione preliminare (si conclude entro 45 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare, salvo quanto diversamente stabilito)	
Fase B	AUTORITÀ PROCEDENTE: predispose la proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica	Indeterminato
Fase C	AUTORITÀ PROCEDENTE: Pubblica l'avviso della preadozione/adozione della proposta di P/P. Comunica l'avvenuta preadozione/adozione all'Autorità competente e la relativa pubblicazione del provvedimento. Decorrenza 45 giorni per le osservazioni del pubblico dalla data di pubblicazione dell'avviso.	45
	AUTORITÀ PROCEDENTE: invia il prospetto cronologico conclusivo di tutte le osservazioni ricevute all'Autorità competente dando atto della conclusione della Consultazione pubblica sul Piano/Programma.	
Fase D	AUTORITÀ COMPETENTE: indice la Conferenza di VAS (la data della prima seduta è fissata al quinto giorno successivo alla conclusione dei 45 giorni della consultazione pubblica)	
	PROCEDIMENTO INTERNO NEL CASO DI SOGGETTO CON PIÙ COMPETENZE AMBIENTALI: riceve la nota di convocazione della Conferenza di VAS da parte dell'Autorità competente.	46
	Indice la Conferenza interna e convoca la riunione della Conferenza istruttoria con i servizi competenti interni all'Ente, entro i successivi 5 giorni. Nella nota è precisato che il parere deve essere reso entro 10 giorni dalla data della medesima	51
	Seduta della Conferenza istruttoria interna.	61
	Conclusione della Conferenza istruttoria interna. (10 giorni. dalla sua indizione)	70
	SOGGETTO CON PIÙ COMPETENZE AMBIENTALI: assume il provvedimento da trasmettere all'Autorità Competente.	
	Prima seduta della Conferenza di VAS	50
Conclusione della Conferenza di VAS (entro 30 giorni. dalla data della sua indizione, salvo sospensione dei termini). Termine entro il quale devono pervenire i pareri richiesti.	75	
AUTORITÀ COMPETENTE: esprime il parere motivato con D.D. entro i 15 giorni successivi alla data di conclusione della Conferenza e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla data del termine dei 45 giorni per la consultazione del pubblico.	90	
Fase E, F	AUTORITÀ PROCEDENTE: Adegua il Piano alle prescrizioni del Parere motivato. Comunica all'Autorità competente l'adeguamento del Piano.	Indeterminato
	AUTORITÀ PROCEDENTE: provvede all'adozione/approvazione definitiva del Piano assicurando idonea informazione del provvedimento di approvazione.	
Fase G	Sottoscrizione del Protocollo di monitoraggio ambientale tra l'Autorità procedente, Autorità competente, ARPA Umbria.	30

ALLEGATO VIII SCHEMA PROCEDURALE DI INTEGRAZIONE DEL PROCESSO DI VAS CON LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA					
Fasi	VAS	Giorni	Verifica di assoggettabilità a VIA	Giorni	
Fase A - Preliminare	AUTORITÀ PROCEDENTE: trasmette all'Autorità competente il Rapporto preliminare	45			
	AUTORITÀ PROCEDENTE: avvia la Consultazione sul Rapporto preliminare con una o più sedute della Conferenza di consultazione preliminare (si conclude entro 45 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare, salvo quanto diversamente stabilito)				
Fase B	AUTORITÀ PROCEDENTE: predispone la proposta di Piano/Programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica	Indeterminato			
Fase C - Consultazioni	AUTORITÀ PROCEDENTE: Pubblica l'avviso della preadozione/adozione della proposta di P/P. Comunica l'avvenuta preadozione/adozione all'Autorità competente e la relativa pubblicazione del provvedimento.	45	PROPONENTE: presenta istanza di Verifica di VIA all'Autorità competente per la VIA e la VAS, ai sensi dell'art. 19, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;		
	Dalla data della pubblicazione decorrono 45 giorni per le osservazioni del pubblico		Autorità Competente: verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione 5 giorni		
			AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: procede alla pubblicazione sul sito web dello Studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo (entro 5 giorni)		15
			AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: provvede a comunicare a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione il 15° giorno dalla data dell'istanza e contestualmente pubblica nel sito web la comunicazione stessa.		
		30	Dalla data della comunicazione decorrono 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico sul progetto sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA.		
	AUTORITÀ PROCEDENTE: invia il prospetto cronologico conclusivo di tutte le osservazioni ricevute all'Autorità competente dando atto della conclusione della Consultazione pubblica sul Piano/Programma.		AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: pubblica sul sito web le eventuali osservazioni pervenute		

Fase D – Istruttoria e Decisoria	AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: indice la Conferenza di VAS (la data della prima seduta è fissata al quinto giorno successivo alla conclusione dei 45 giorni della consultazione pubblica) indicando il sito web dell’Autorità Procedente ove sono pubblicate le osservazioni pervenute.		AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: comunica ai Soggetti competenti per l’istruttoria l’avvenuta pubblicazione delle eventuali osservazioni pervenute; contestualmente comunica che l’attività istruttoria dovrà essere svolta in sede di conferenza di VAS.	30
	Prima seduta della Conferenza di VAS e istruttoria per Verifica assoggettabilità VIA			
	Conclusione della Conferenza di VAS (entro 30 giorni dalla data della prima seduta, salvo richieste sospensione dei termini)			
	AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VIA E LA VAS: esprime (entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico) con Determinazione Dirigenziale a) il parere motivato ai fini della VAS b) il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA Il termine è eventualmente prorogabile di 30 giorni ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D. Lgs. 152/2006			15
Fase E	AUTORITÀ PROCEDENTE: a) Adegua il Piano alle prescrizioni del Parere motivato. b) Comunica all’Autorità competente l’adeguamento del Piano. c) Provvede all’adozione/approvazione definitiva del Piano assicurando idonea informazione del provvedimento di approvazione.	Indeterminato		
Fase F	Sottoscrizione del Protocollo di monitoraggio ambientale tra l’Autorità procedente, Autorità competente, ARPA Umbria.	30		

ALLEGATO IX

Protocollo di Monitoraggio Ambientale

PIANO/PROGRAMMA _____

Autorità procedente

Autorità competente

Eventuali altri soggetti

Perugia lì,

INDICE

1. PREMESSA

2. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

3. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

4. QUADRO ECONOMICO

1. Premessa

Brevi cenni, utilizzando soprattutto la Dichiarazione di sintesi finale, al fine di illustrare per punti:

- *Piano approvato: contenuti e obiettivi di sostenibilità;*
- *Estremi provvedimento di approvazione del piano;*
- *Estremi provvedimento del parere motivato espresso dal Servizio VAS e prescrizioni contenute nel Parere motivato in merito al programma di monitoraggio ambientale*
- *Descrizione misure di monitoraggio ambientale;*
- *Descrizione coerenza con la Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile*

ALLEGATO I (riportare la tabella delle Misure di monitoraggio)

2. Programma di monitoraggio ambientale

Il programma di monitoraggio ambientale di cui presente Protocollo avrà una durata pari a ___anni a partire dalla data di approvazione del Protocollo e sarà integrato di concerto tra i Soggetti sottoscrittori ad ogni variazione o aggiornamento del Piano _____ che comportino la revisione/integrazione del set di indicatori e/o i target fissati.

s.m.i.

3. Attività di monitoraggio

3.1 Fase preliminare di avvio del monitoraggio:

- a) Al fine garantire l'inserimento continuo del set di indicatori in un sistema informatizzato di raccolta dati per il monitoraggio della fase di realizzazione e per la quantificazione dei risultati attesi, l'ARPA Umbria/altri Soggetti, avvierà con l'Autorità Procedente il confronto in continuo per analizzare e valutare il sistema di registrazione delle attività implementate, i dati sistematicamente raccolti.
- b) il set indicatori del Piano sarà approvato operando una selezione tra quelli prestazionali e di risultato effettivamente utili a verificare gli effetti sul contesto ambientale; completare il programma di monitoraggio dotando gli indicatori selezionati di target iniziali e di obiettivo o di trend.

Soggetti coinvolti: ARPA/altri Soggetti, Autorità procedente, Autorità competente,

Questa fase preliminare comprende la redazione di un report preliminare a cura di ARPA descrittivo delle attività relative ai punti a) e b) e da consegnare entro la data del _____

3.2 Esecuzione del monitoraggio ambientale

ARPA UMBRIA/altri Soggetti procede con la redazione di rapporti di monitoraggio ambientali, sulla base dei dati raccolti dal Proponente o di concerto con ARPA:

- il primo entro la data del _____;
- il secondo entro la data del _____;
- un ultimo rapporto, di valutazione ambientale finale sugli impatti del Piano analizzerà in particolare i dati relativi agli indicatori di contesto selezionati per valutare raggiungimento degli obiettivi del programma e laddove possibile l'efficacia e l'impatto delle attività realizzate in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali. Da produrre entro la data di _____

4. Quadro economico

A fronte della produzione dei Report di monitoraggio ambientale elencati ai precedenti punti 3.1 e 3.2 è riconosciuto ad ARPA/altri Soggetti un importo di _____ da ripartire in quote eguali che saranno erogate successivamente alla presentazione di ARPA dei Report e relative note di accompagnamento sulla base della validazione dei report a cura dell'Autorità competente per la VAS

ALTRI SOGGETTI

SOGGETTO PROPONENTE

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALI